

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3206 del 08/09/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013 DITTA CASEIFICIO CASANOVA SOCIETA' COOPERATIVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENALE PEER L'ATTIVITA' DI CASEIFICIO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BESENZONE (PC), LOC. BOCETO INFERIORE N. 191
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3289 del 08/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CASEIFICIO CASANOVA SOCIETA' COOPERATIVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI CASEIFICIO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BESENZONE (PC), LOC. BOCETO INFERIORE N. 191

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- l'istanza della Ditta CASEIFICIO CASANOVA SOCIETA' COOPERATIVA trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Besenzone) del 06/06/2016, prot. n° 4752 (acquisita agli atti l'08/06/2016 con prot. n° PGPC/2016/5846) per l'ottenimento dell'autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "caseificio" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota del del 22/07/2016, prot. n° 6104 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/7859);

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- per ottenere l'autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- le emissioni per cui la Ditta ha chiesto di essere autorizzata sono:
 - E1a ed E1b derivanti dall'attività di generatore vapore acqueo (alimentati a gas metano);
 - E2 derivante da una caldaia asservita all'impianto di condizionamento (alimentata a gas metano);
 - D3 emissione diffusa da vasca fanghi impianto depurazione acque;
 - D4 emissione diffusa derivante da sfiato silos raccolta latte;
 - D5 emissione diffusa ricambio aria locale stagionatura;
- all'impianto di depurazione confluiscono:
 - le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei pavimenti e delle apparecchiature utilizzate per la trasformazione del latte;
 - eventuali sversamenti della zona di carico e scarico del latte posta sotto tettoia;
 - le acque reflue domestiche (provenienti da servizi igienici) in uscita da n° 3 fosse Imhoff;
- le acque reflue di cui sopra vengono trattate mediante un depuratore biologico a fanghi attivi, avente potenzialità di progetto di 400 A.E.;

- il pozzetto di prelievo fiscale è indicato con la dicitura "P. PRELIEVO" nella planimetria Tavola 1 "SCHEMA DELLE TIPOLOGIE DI ACQUE REFLUE" del marzo 2016;
- lo scarico recapita nel corpo idrico superficiale "canale Rodella" (canale di Bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali "anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici";
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali ed era stato precedentemente autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1919 del 24/09/2012; ;

ACQUISITO, quale contributo istruttorio, il parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza espresso con nota 26/07/2016, prot. n. 2016/0051535 (prot. ARPAE n. 7980 di pari data);

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 27/7/2016 ha acquisito:

- i contributi istruttori degli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento;
- una nuova planimetria (Tavola 1 "SCHEMA DELLE TIPOLOGIE DI ACQUE REFLUE" del marzo 2016) della rete fognaria in sostituzione di quella erroneamente allegata all'istanza di AUA;
- le precisazioni del rappresentante della Ditta in merito agli scarichi di acque reflue industriali ed al corretto dimensionamento dell'impianto di depurazione preposto a ricevere tutti gli scarichi di acque reflue (industriali; eventuali sversamenti della zona di carico e scarico del latte posta sotto tettoia; domestiche - provenienti da servizi igienici - in uscita da n° 3 fosse Imhoff);

ed ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta CASEIFICIO CASANOVA SOCIETA' COOPERATIVA per l'attività di caseificio svolta nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, Loc. Boceto Inf. n. 191, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con atto DGR n. 75 del 13 luglio 2016;

RITENUTO, in relazione alle risultanze della Conferenza di Servizi, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dal Caseificio Casanova Società Cooperativa per l'attività di "caseificio" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Besenzone (PC), Loc. Boceto Inferiore n. 191;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **CASEIFICIO COOPERATIVO CASANOVA SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F. 001106500330), per l'attività di "caseificio" svolta nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, Loc. Boceto Inferiore n. 191 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - l'autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rodella";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1A – GENERATORE VAPORE ACQUEO P = 1395 KW - GAS METANO

Portata	3000	Nm ³ /h
Durata massima annua	365	gg/anno
Durata massima giornaliera	5	h/gg
Altezza minima	8	m
Concentrazione inquinanti		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi azoto	350	mg/Nm ³
Ossidi zolfo	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE E1B – GENERATORE VAPORE ACQUEO P = 1395 KW - GAS METANO

Portata	3000	Nm ³ /h
Durata massima annua	365	gg/anno
Durata massima giornaliera	5	h/gg
Altezza minima	8	m
Concentrazione inquinanti		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi azoto	350	mg/Nm ³
Ossidi zolfo	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE E2 – CALDAIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO P = 75 KW - GAS METANO

Portata	400	Nm ³ /h
Durata massima annua	365	gg/anno
Durata massima giornaliera	1	h/gg
Altezza minima	8	m
Concentrazione inquinanti		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi azoto	350	mg/Nm ³
Ossidi zolfo	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE D3 - VASCA FANGHI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE – DIFFUSA

EMISSIONE D4 – SFIATO SILOS RACCOLTA ACQUE – DIFFUSA

EMISSIONE D5 – RICAMBIO ARIA LOCALE STAGIONATURA – DIFFUSA

- i camini **E1a**, **E1b** ed **E2** devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda

l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;

- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- c) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) per le emissioni diffuse **D3, D4** e **D5** non vengono fissati limiti di emissione;
- f) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per **E1a, E1b** ed **E2** il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni;
- g) devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- h) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- i) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- j) **qualora** le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto (nel pozzetto di prelievo fiscale come indicato in premessa), dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rodella"**, le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dal depuratore e dalle fosse Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) dovranno essere comunicate all'ARPAE eventuali variazioni della fascia oraria di scarico rispetto all'ultima comunicazione trasmessa (scarico attivo dalle 17,30);
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte

te fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;

f) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo che** i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione, delle fosse Imhoff o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (SUAP anche per il Comune di Besenzone) sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.